

L'impresa appaltante con le norme del nuovo decreto legge ha l'obbligo di provvedere al versamento delle trattenute fiscali operate sulle buste paga dall'impresa appaltatrice, nel caso in cui non vi provveda la diretta interessata che ha assunto i lavoratori alle sue dipendenze. L'impresa appaltante assume, come per gli obblighi retributivi e contributivi, una responsabilità diretta.

Il sistema ideato con il nuovo decreto legge prevede che l'impresa appaltatrice o subappaltatrice mensilmente abbia l'obbligo di versare all'impresa appaltante tutte le somme trattenute a titolo di imposta alle maestranze utilizzate nell'appalto. La somma dovuta a titolo di imposta non deve essere corrisposta direttamente all'impresa appaltante in modo generico ma deve essere versata su un conto corrente specifico, adibito solo ed esclusivamente a questo tipo di obbligazione. L'impresa appaltante non ha la facoltà di disporre liberamente di queste somme che sono destinate e devono essere versate imperativamente al fisco, nel termine di legge.

Nello stesso mese l'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve inviare all'impresa appaltante l'elenco dei lavoratori utilizzati nell'appalto con il dettaglio delle ore lavorate, l'ammontare della retribuzione corrisposta e il conteggio delle trattenute operate.

Se l'impresa appaltatrice o subappaltatrice si dovesse rendere inadempiente agli obblighi di versamento e di invio dei dati relativi alle maestranze utilizzate negli appalti, il committente ha l'obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi, vincolando le somme dovute al pagamento delle ritenute fiscali e, nel contempo, deve darne comunicazione immediata all'Agenzia delle entrate. L'impresa appaltatrice o subappaltatrice per quelle somme che non ha ricevuto dall'impresa appaltante non potrà intentare alcuna azione giudiziaria.

Le imprese appaltatrice o sub appaltatrici potranno continuare a versare all'erario in modo diretto le imposte dovute, come prima, ma potranno farlo solo se risulteranno essere in possesso di rigorosi e stringenti requisiti soggettivi di affidabilità.